



SENTENZA - 196/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Quirino LORELLI Consigliere

Giovanni COMITE Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

giudizio di appello iscritto al **n. 56853** promosso dal **dott. di Biase Antonio** nato il 20.7.1949 a Trinitapoli e ivi residente alla Via G. Marconi n. 95 (C.F. DBSNTN49L20B915R), rappresentato e difeso, dagli avvocati Vincenzo Antonucci (C.F. NTNVCN67H20L273O), il quale dichiara di volere ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni del presente giudizio al seguente numero di fax: 0872/44993 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzoantonucci@pec.giuffre.it, e Raffaele Irmici (C.F. RMCREFL60L31I158Q), il quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni del presente giudizio al seguente numero di fax 0882.070143 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it, ed elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Di Pietralata n. 320 presso lo studio
dell'avv. Gigliola Mazza Ricci.

APPELLANTE

contro

**la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la regione Puglia**

e

la Procura Generale presso la Corte dei conti - Roma

APPELLATI

avverso

**la sentenza 625/2019 depositata il 15 ottobre 2019 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia;**

Esaminati tutti gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 15 maggio 2024, letta la relazione del Cons.
Maria Rita Micci, l'avv. Vincenzo Antonucci per la appellante, il
rappresentante della Procura Generale, V.P.G. dott.ssa Sabrina
D'Alesio, con l'assistenza della dott.ssa Alessia Spirito, la causa è
posta in decisione;

Premesso in

FATTO

1. Con Pec del 12 gennaio 2018, l'allora subentrante Amministratore
Unico, dott. Massimo Russo, ha denunciato alla locale Procura
erariale presunte irregolarità riscontrate al subentro nella precedente
gestione amministrativa della società SANITASERVICE srl, società in
house dell'Asl di Foggia.

Sono seguite, quindi, segnalazioni di analogo contenuto da parte della Guardia di Finanza (Guardia di Finanza - Tenenza Lucera - 58690/2018 del 6 febbraio 2018; 64484/2018 del giorno 8 febbraio 2018; 211626/2018 del 9 maggio 2018) con allegata, copiosa, documentazione.

2. All'esito delle indagini, dopo regolare notifica del ricorso per sequestro conservativo da valere anche come invito a dedurre e successiva convalida di sequestro, in assenza di elementi ritenuti idonei a superare gli addebiti contestati, la Procura erariale ha notificato atto di citazione per il ristoro del danno procurato alla SANITASERVICE srl, quale società in house dell'Asl di Foggia, quantificato nella somma totale di € 527.847,29.

3. Tale danno erariale veniva addebitato da parte attrice a carico di:

- di Biase Antonio per l'importo di € 527.846,29;
- Manfrini Attilio, per una quota pari a € 83.403,59, nella qualità Direttore Generale ASL, a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, limitatamente al contestato danno derivante da retribuzione fissa maggiorata non dovuta.

In dettaglio, la Procura contabile ha contestato al di Biase Antonio i seguenti danni.

3.1 Danno da compenso fisso maggiorato.

Dalle indagini era emerso che per gli anni 2011 e 2012 il di Biase Antonio aveva percepito compensi fissi maggiori rispetto a quelli dovuti.

La retribuzione fissa era stata quantificata in € 98.186,92 dalla nomina.

Sempre dalle indagini è emerso che erano stati percepiti negli anni 2011 e 2012, € 63.033,16 di cui:

- € 9.016,08 per il 2011;
- € 54.017,08 per il 2012;

in più e senza alcuna giustificazione, così come riscontrato dalla documentazione contabile acquisita e riversata in atti (modelli 770).

Sempre dai modelli 770 è stato possibile quantificare la retribuzione fissa percepita dal di Biase per gli anni successivi. Invece, per gli anni 2013 e 2014 la Procura precedente ha ritenuto applicabile la riduzione imposta dal legislatore con decreto-legge n. 78/2010, art. 6, comma 6.

Il di Biase avrebbe dovuto, quindi, percepire, in virtù della riduzione obbligatoria:

- € 89.927,61 per il 2013;
- € 88.367,23 per il 2014;

mentre dal 2015 sarebbe stata operativa l'ulteriore riduzione prevista dal legislatore per i compensi degli organi delle società partecipate ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del giorno 11 agosto 2014, con riduzione del compenso, a detta della Procura, ad € 71.942,09, dovendo corrisponderci un compenso pari all'80% di quello stabilito per il 2013.

Pertanto, il **danno da compenso fisso maggiorato** è stato quantificato dalla Procura erariale in € **144.645,23**.

3.2. Danno da compenso variabile maggiorato.

Inoltre, la Procura erariale ha contestato una seconda posta di **danno**

da compenso variabile percepito in misura maggiore rispetto al dovuto.

Il compenso variabile, riconosciuto al di Biase Antonio al momento del rinnovo dell'incarico con verbale dell'assemblea del 27 febbraio 2013, doveva essere pari al 5% del reddito netto misurato per ciascun anno.

Il danno è stato quantificato in € **67.636,37**, quale differenza tra il percepito (€ 258.291,25) ed il dovuto (€ 190.654,95), così come si evince dalla relazione della Guardia di Finanza a cui la Procura, nello stesso atto di citazione, si è riportata (pag. 42 - nota prot. 58690 del 6 febbraio 2018).

Il compenso variabile ricevuto risultante dal modello 770 è per gli anni di seguito indicati pari a:

- 2013 € 80.000,00;
- 2014 € 101.624,25;
- 2015 € 76.667,25

per un Totale **258.291,25**

Il di Biase avrebbe dovuto percepire il 5% del reddito netto per gli anni 2013 - 2015 come indicato Gdf (pag. 42 - nota prot. 58690 del 6 febbraio 2018):

- 2013 € 61.646,15 (5% di € 1.232.923,00);
- 2014 € 62.230,60 (5% di € 1.244.612,00);
- 2015 € 66.778,20 (5% di € 1.335.564,00);

per un importo totale di € 190.654,95.

Pertanto, ad avviso della Procura erariale **il danno da compenso**

variabile è pari ad € 67.636,37.

3.3. Danno da trattamento di fine mandato percepito in misura maggiore.

La Procura ha contestato, ancora, una terza posta di danno da **trattamento di fine mandato percepito in misura maggiore** rispetto al dovuto.

Secondo la ricostruzione attorea, per gli anni 2011 e 2012 non era prevista alcuna corresponsione di trattamento di fine mandato, con ciò rendendo indebite tutte le somme percepite a tale titolo (€ 112.000,00 per gli anni 2011 - 2012). La Procura ha, inoltre, chiesto il ristoro per gli anni 2012, 2013 e 2014 per **trattamento di fine mandato percepito in misura maggiore** rispetto a quella stabilita con verbale dell'assemblea del 27 febbraio 2013 che doveva determinarsi nei 2/12 della somma di compensi fissi e variabili percepiti per ciascun anno, **quantificando il danno in € 45.420,00.**

3.4. Danno da spese ritenute illegittime.

Infine, sono state contestate da parte attrice spese non dovute per:

- spese di rappresentanza (€ 112.538,66);
- telefonia (€ 1.425,00);
- premi in natura per dipendenti (€ 10.183,60);
- carburante auto (€ 33.998,00)

per un totale di € 158.145,26.

3.5 Il danno complessivo addebitato

Pertanto, la Procura erariale ha contestato e addebitato al di Biase Antonio e per una quota al Manfrini Attilio n.4 poste di danno per

complessivi € 415.846,86 di cui al seguente prospetto riepilogativo:

POSTA DI DANNO	IMPORTO	ADDEBITO
Compenso fisso maggiorato	€ 144.645,23 *	di Biase - Manfrini
Compenso variabile maggiorato	€ 67.636,37 *	di Biase - Manfrini
emolumento da fine mandato	€ 45.420,00	di Biase Antonio
spese illegittime	€ 158.145,26	di Biase Antonio

*per la sola quota di € 83.403,69 a Manfrini Attilio in via sussidiaria a titolo di colpa grave.

4.Sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia n. 625/2019, del 15.10.2019

La Sezione territoriale, dopo aver respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, di difetto di giurisdizione e di prescrizione, ha condannato, a titolo di dolo, Antonio Di Biase, nella sua qualità di amministratore unico della "Sanitaservice s.r.l" dal 2008 al 2017- società unipersonale dell'A.S.L. di Foggia- al risarcimento del danno di € 480.628,31 per compensi che questi si era illegittimamente autoliquidato, nonché per prelievi e spese varie non autorizzate, né autorizzabili, disposte dal predetto amministratore.

Con riferimento al periodo 2011- 2016 le contestazioni riguardavano:

a) compensi fissi e variabili della retribuzione, con eccedenza di € 212.281,60;

b) prelievi operati in acconto sul TFM per un importo superiore a quello spettante, con indebita percezione di € 71.447,25 per il

periodo 2013- 2015 e di € 112.000,00 per il periodo 2011-2012;

c) spese non riconducibili alle finalità socio-assistenziali, né autorizzate, né assimilabili a quelle di rappresentanza (importo € 112.538,66);

d) spese telefoniche (€ 1.425,00);

e) illegittimi importi liquidati all'amministratore unico e ai responsabili di servizi, c.d. *"fringe benefits,"* per l'uso promiscuo delle auto senza preventiva autorizzazione del Socio (€ 10.183,60);

f) importo di € 33.998,00, imputato alla società a titolo di *"spese di carburante"* ma realmente ascrivibile ai rifornimenti effettuati per auto private di alcuni dipendenti della società stessa, in assenza di alcun provvedimento autorizzativo da parte del socio.

In primo grado la domanda attorea nei confronti del Di Biase veniva accolta, ad eccezione del contestato danno derivante dalla mancata decurtazione della retribuzione fissa dell'amministratore unico (anni 2013 - 2014) derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 78/2010, ritenuto non di immediata applicazione.

Invece, la domanda nei confronti del Manfrini Attilio è stata completamente respinta.

4. Appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia n. 625/2019, del 15.10.2019 notificata dalla Procura regionale il 27.07.2020.

Avverso la richiamata decisione della sezione territoriale di primo grado ha proposto appello il di Biase Antonio, per i seguenti motivi:

- in via pregiudiziale:

ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile;

- nel merito

nel riproporre le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, ha addotto l'insussistenza del danno e l'assenza di colpevolezza.

In particolare, la decisione impugnata sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 94 e 95 c.g.c. nonché per travisamento dei fatti, per avere il giudice di primo grado omesso di esaminare i mezzi di prova forniti dall'odierno appellante e per avere erroneamente quantificato i compensi fissi e variabili nonché l'indennità di fine mandato spettanti all'amministratore unico di Biase Antonio.

4.1.In particolare, l'appellante ha rilevato che, con riferimento ai **maggiori compensi fissi 2011 e 2012** la difesa dell'appellante ha ritenuto che si sia trattato di compensi dovuti dal momento che al compenso di base determinato in € 98.186,92 dovessero necessariamente aggiungersi le voci di ferie, tredicesima mensilità, festività ordinarie, festività soppresse, assegni nucleo familiare.

Per i **maggiori compensi fissi 2015** nulla sarebbe imputabile al di Biase dal momento che la determinazione del compenso sarebbe spettata all'Assemblea dei soci, in virtù dell'art. 26 dello Statuto e, pertanto, al socio unico USL di Foggia. Con riferimento ai **maggiori compensi variabili** l'appellante ha censurato la poca chiarezza dei giudici di prime cure nella quantificazione del danno di € 67.636,30 non essendo illustrato in sentenza il percorso logico per addivenire alla determinazione del danno e non essendo chiaro il criterio di

quantificazione del compenso variabile effettivamente dovuto.

Ad avviso dell'appellante, in ogni caso sotto la voce compensi "*diversi*" dalle retribuzioni indicata nel modello 770 della società è stato inserito anche quanto percepito dal di Biase a titolo di trattamento di fine mandato nonché gli arretrati dei compensi variabili per il rinnovo della nomina di amministratore unico dal momento che la stessa è avvenuta nel 2013 ma la scadenza della prima nomina risaliva al mese di maggio 2012.

Da qui la necessità di assicurare la corresponsione dei nuovi compensi anche per i mesi di proroga.

4.2. Con riferimento al **trattamento di fine mandato**, lo stesso era dovuto anche in assenza di espresse previsioni al momento della nomina, anche per gli anni 2011 e 2012, ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Per il 2015 il calcolo effettuato in sentenza secondo l'appellante di Biase ha preso come riferimento una retribuzione fissa più bassa rispetto a quella effettivamente percepita (riduzione all'80% in virtù delle previsioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 90/2014) oltre ad aver considerato il Trattamento di Fine Mandato per gli anni 2016 e 2017 senza considerare quanto in quei due anni effettivamente percepito.

Secondo parte appellante, sarebbe altresì erronea la condanna in relazione alle spese di rappresentanza, telefoniche, per fringe benefits e di carburante, in quanto si è trattato di spese pertinenti (come, ad esempio, la partecipazione di alcuni dipendenti al Forum PA 2014 e

ad alcuni corsi di formazione) ed ampiamente giustificate.

4.3 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo:

in via preliminare,

“1. dichiarare, ai sensi dell’art. 15 del CGC, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sezione giurisdizionale adita in favore del Giudice Ordinario, in merito alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti dell’appellante con l’atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado;

2. accertare e dichiarare prescritto il diritto di agire nei confronti del dott. di Biase, in relazione a tutti gli importi che si assumono erogati in suo favore e in relazione a tutte le spese effettuate sino al 9 agosto 2013 e oggetto di contestazione, ovvero sino alla diversa data ritenuta di giustizia;

Nel merito:

3. rigettare l’azione della Procura perché infondata in fatto e in diritto per insussistenza di danno, carenza dell’elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave e di nesso di causalità tra la condanna imputata e l’assunto danno;

4. in via subordinata:

dichiarare integralmente compensato il preteso danno per effetto dei risultati di gestione raggiunti (compensatio lucri cum damno);

5. rideterminare il danno ascrivito all’odierno appellante, scomputando tutte le quote di danno infondate e prescritte, nonché quelle addebitabili ad altri soggetti;

6. rideterminare il danno in misura significativa facendo ricorso al potere riduttivo.

7. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.”

La sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione in relazione ai fatti dannosi antecedenti al 9 agosto 2013, non ha riconosciuto la *compensatio lucri cum damno* invocata dall’interessato e non ha fatto uso del potere di riduzione degli addebiti.

4.4. La Procura Generale, nelle conclusioni depositate in atti, ha chiesto in via **preliminare** che l’appello fosse dichiarato inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi ex art. 190, comma 2, c.g.c., atteso che il di Biase si è limitato alla mera riproposizione delle eccezioni difensive di primo grado senza svolgere una motivata critica della sentenza ed ha ritenuto l’appello meritevole di rigetto:

- sia la contestazione sulla sussistenza della giurisdizione contabile;
- sia quella concernente la prescrizione. Ai fini dell’esordio del termine prescrizione ciò che rileva è la “*conoscibilità oggettiva*” dei fatti che, nel caso di specie, si sarebbe realizzata solo a seguito della circostanziata segnalazione del 12 gennaio 2018 del nuovo amministratore unico della SANITASERVICE s.r.l. e dei concomitanti accertamenti della Guardia di Finanza e informativa alla Procura regionale in data 6.02.2018, e da cui sono emerse tutte le irregolarità gestionali foriere di danno erariale.

Pertanto, la Procura Generale ha ritenuto, l’appello infondato e ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di

giudizio.

5. Sentenza n. 95/2023 della Terza Sezione di Appello

Con la sentenza n. 95/2023, depositata il 9 febbraio 2023, questa Terza Sezione di Appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla società presunta danneggiata in quanto priva delle caratteristiche di soggetto in house, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario.

6. Ordinanza n. 567/2024 della Corte di cassazione.

A seguito di ricorso della Procura Generale, la Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 567/2024 ha riconosciuto la giurisdizione di questa Corte.

Pertanto, la causa è stata riassunta nei confronti del di Biase Antonio per la trattazione dalla medesima Procura generale in data 22 gennaio 2024.

7. Memoria del 2 maggio 2023 del di Biase Antonio

Con memoria del 2 maggio 2024 il di Biase Antonio ha precisato che alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nella ordinanza regolatrice della giurisdizione, lo statuto societario vigente all'epoca dei fatti è quello approvato il 30 maggio 2008 dove non si fa riferimento ad alcuna preventiva autorizzazione da parte del socio unico per le operazioni dell'amministratore unico; ciò consente di poter escludere l'elemento psicologico del dolo nella condotta tenuta dal di Biase.

È stata, inoltre, confermata l'esistenza di una attività di controllo sui bilanci della società da parte del socio unico che ha approvato i

bilanci e regolarmente controllato la contabilità della partecipata.

L'appellante, quindi, ha ribadito la linearità della sua condotta con riferimento alle spese sostenute per le quali, nella sentenza penale in atti, in cui è esitato il procedimento penale parallelamente apertosi sui medesimi fatti, si è esclusa la configurabilità di qualsiasi condotta appropriativa.

Il medesimo appellante ha, inoltre, riproposto le censure già esposte nell'atto di appello ed ha, infine, insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

8.All'udienza del 15 maggio 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.

Considerato in

DIRITTO

9. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal di Biase, sollevata dalla Procura Generale per violazione delle previsioni di cui all'art. 190 c.g.c., dal momento che la lettura dell'atto di appello consente, in ogni caso, di comprendere pienamente le censure mosse dal di Biase alla sentenza che lo ha visto soccombente in primo grado, avendo lo stesso preso posizione su tutte le singole voci di danno, nonché in tema di prescrizione e di giurisdizione.

Con riferimento al motivo di appello sollevato dal di Biase relativo all'eccepito difetto di giurisdizione, ritenuto sussistere da questa Sezione con sentenza 93/2023, lo stesso è stato superato con la decisione della Suprema Corte di cassazione (ordinanza 567/2024),

con la quale è stata, invece, riconosciuta alla SANITASERVICE la natura di società in house, con conseguente riconoscimento della giurisdizione di questa Corte.

10. È possibile, adesso scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dal di Biase Antonio.

Come eccepito nella comparsa di risposta in primo grado e formulato come motivo di appello, il di Biase Antonio ha ritenuto essersi prescritta ogni pretesa erariale relativamente al periodo che precede il quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 9.8.2018.

Non sarebbe, pertanto, più possibile azionare alcuna pretesa per il tutto il periodo che precede la data del 9 agosto 2013, non essendo ravvisabile, nel caso in esame, secondo l'assunto sostenuto dall'appellante, alcuna ipotesi di occultamento doloso tale da spostare in avanti il *dies a quo* dal quale poter far decorrere il termine prescrizione.

Come noto, il danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dall'evento dannoso o, nell'ipotesi di occultamento doloso, dalla data in cui l'evento dannoso si sia palesato in tutti i suoi elementi costitutivi. Quanto sopra quale diretta conseguenza delle più generali previsioni normative in materia di prescrizione, là dove all'art 2953 del Codice civile si prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La norma, posta a tutela di principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, consente di avviare le azioni poste a tutela dei propri diritti non appena la parte

interessata ne abbia la oggettiva, giuridica possibilità, con ciò escludendo che possano avere rilevanza ai fini della sospensione e/o interruzione del termine prescrizione, l'inerzia o l'incuria del creditore che, pur avendone l'oggettiva possibilità, non agisce per tutelare i propri diritti.

Nel caso in esame si discute di un danno arrecato ad una società totalmente partecipata da un ente sanitario locale (ASL Foggia), dalla *mala gestio* di colui che ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 2011 al 2015.

La Corte di cassazione con ordinanza n. 567/2024 ha riconosciuto alla società partecipata in esame la qualifica di *società in house* sin dalla sua costituzione con statuto del 2008.

Ai fini delle valutazioni relative al riconoscimento dell'eventuale prescrizione del diritto in parola ciò che rileva è il constatare come l'odierno appellante non abbia mai posto in essere condotte tali da impedire la oggettiva conoscibilità delle diverse voci di danno contestate all'odierno danneggiato, incarnando quell'oggettivo doloso occultamento delle azioni foriere di danno.

Emerge, invece, che la compagine sociale, o meglio il socio unico USL Foggia, formalmente titolare del potere di approvare o non approvare i bilanci, convocare l'assemblea, nominare o revocare gli amministratori, non abbia mai posto in essere azioni finalizzate a controllare e/o contrastare l'operato del di Biase, con ciò trascurando le azioni che l'ordinamento riconosce a ciascun socio e, quindi, della società, contro gli amministratori infedeli (art. 2476 c.c.).

Dalla relazione della Guardia di Finanza prot. n. 58690 del 6 febbraio 2018 (pag. 169) gli operanti hanno riferito di un'irregolare tenuta della contabilità e della mancata conservazione dei verbali delle assemblee tanto presso la società che presso la sede del socio unico, con ciò dimostrando una evidente negligenza proprio da parte di organi sociali che avevano tutto l'interesse alla regolare e trasparente gestione del patrimonio.

Invero, dalla lettura delle informative in atti emerge espressamente che il socio unico ha nominato un organo di controllo (revisore unico) solo il 6 giugno 2016 per la prima volta (v. pag 14 della relazione della Guardia di Finanza n. 211626 del 9 maggio 2018) e che *"per il periodo antecedente non risultano verbali e/o resoconti"*, con ciò dimostrando il protrarsi di una palese incuria della tutela di quei diritti che oggi si presumono lesi.

L'assenza di azioni artificiosamente poste in essere dal danneggiante al fine di dissimulare la propria condotta irregolare, unitamente alla assenza di azioni volte a tutelare, o comunque, conservare il credito vantato da parte degli organi sociali, consente di poter ritenere prescritti, nei termini di legge i diritti non tempestivamente azionati. Risulta infatti che tutte le poste di danno erano oggettivamente accessibili alla conoscenza (o comunque, giuridica conoscibilità) della società, risultando i compensi e le spese dalla movimentazione del conto corrente, dalla Prima Nota aziendale, dal bilancio, dai modelli 770, dalla fatturazione presente in sede e non risultando essere emersa una contabilità parallela, occultamente tenuta

dall'amministratore danneggiante, al fine di celare alla società la vera portata di spese e compensi, quali voci del contestato danno.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante deve essere accolta, con il riconoscimento della non azionabilità di tutte le pretese relative al periodo che precede il quinquennio antecedente alla notifica dell'invito a dedurre, risalente al 9 agosto 2013.

11. Occorre, a questo punto, analizzare le singole voci di danno alla luce dei motivi di appello prospettati.

11.1. Danno da compensi fissi maggiorati.

Come meglio esposto in punto di fatto, al di Biase è stato contestato un danno da compensi fissi maggiorati, quantificato in € 144.645,23.

La SANITASERVICE s.r.l. ha nominato il di Biase amministratore unico all'atto di costituzione (4 giugno 2008) quantificando il compenso a lui dovuto in € 98.186,92 (verbale assemblea dei soci 24 novembre 2009). L'incarico del di Biase è stato rinnovato con verbale del 27 febbraio 2013, riconoscendo allo stesso un compenso annuo lordo asceso ad € 107.900,00 (€ 8.300,00 mensili lordi per tredici mensilità). L'attore pubblico ha ritenuto sussistere il danno per maggiori compensi percepiti per gli anni 2011 e 2012 pari, rispettivamente, ad € 9.016,08 ed € 54.017,08, ed ha ritenuto sussistere il danno per gli anni successivi stante la mancata riduzione dei compensi derivante dagli interventi del legislatore in materia.

I giudici di primo grado, conformemente alla interpretazione data dal giudice designato in sede di sequestro, alla normativa invocata dall'attore pubblico, hanno ritenuto non sussistere il danno per gli

anni 2013 e 2014, in quanto la riduzione prevista dal legislatore è stata ritenuta di non immediata applicazione.

Pertanto, il giudice di prime cure ha condannato il di Biase Antonio unicamente per i maggiori compensi percepiti negli anni 2011 - 2012 e 2015.

Tuttavia, tale posta di danno, in sede di appello, deve subire una ulteriore riduzione in virtù della riconosciuta prescrizione per il periodo antecedente la data del 9 agosto 2013, per gli anni 2011 e 2012. Rimane, pertanto, da scrutinare in questa sede la voce di danno di che trattasi, (compensi fissi maggiorati) unicamente con riferimento all'annualità 2015.

La sentenza impugnata ha ritenuto dovuti per il 2015 compensi pari ad € 83.609,60, pari all'80% di quanto percepito nel 2013.

(La somma risulta maggiore rispetto a quella indicata in citazione dal momento che i giudici di prime cure non hanno ritenuto operativa per il 2013 la riduzione, invece, pretesa dall'attore pubblico: € 83.609,60 = 80% di € 104.512,56 e non 71.942,09, pari all' 80% di € 89.927,61 come previsto in citazione). Nella sentenza di primo grado il danno da compensi fissi maggiorati per il 2015, risulta essere pari ad €. 35.175,40, ossia alla differenza tra quanto erogato al Di Biase nel 2015 a titolo di compenso fisso (€ 118.785, risultante dal modello 770) e quanto, invece, sarebbe spettato in base alla decurtazione di legge (83.609,60).

L'appellante ha ritenuto non sussistere il danno quantomeno per l'assenza di dolo o colpa grave del di Biase che, quale percettore di

reddito, si è limitato a ricevere quanto deliberato dall'assemblea dei soci, unico organo preposto alla corretta quantificazione della retribuzione dovuta.

Il Collegio, invece, ritiene la prospettazione difensiva priva di fondamento.

Come correttamente affermato dai giudici di prime cure la previsione normativa di cui all'art. 16 del decreto-legge del 24/06/2014, n. 90, convertito in legge del 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 4, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è stata ritenuta immediatamente applicabile per tutte le società partecipate da enti della pubblica amministrazione.

Ciò indipendentemente dalla data di rinnovo dell'incarico, nel rispetto di superiori ragioni di tutela di finanza pubblica e di contenimento della spesa.

Nessun pregio, infatti, può avere quanto affermato dall'appellante circa la neutralità della condotta dell'amministratore relativamente alla determinazione dei suoi compensi, riservata unicamente all'assemblea dei soci, in quanto l'amministratore unico, preposto alla tutela della sana gestione del patrimonio sociale, aveva l'obbligo di attivarsi al fine di adeguare la propria retribuzione a quanto imposto dalla legge che, ovviamente, nella sua posizione e per il suo grado di istruzione non poteva non ignorare.

In ogni caso, il maggior compenso erogato deve essere restituito in quanto non dovuto dal momento che il carattere imperativo

riconosciuto alla norma di che trattasi permane anche a seguito dell'eventuale inerzia mostrata dall'organo assembleare.

Deve, pertanto essere confermata la sentenza di primo grado relativamente al **danno da compenso fisso limitatamente all'annualità 2015, determinato in € 35.175,40.**

11.2. Danno da compensi variabili maggiorati.

Come meglio esposto in punto di fatto, al di Biase Antonio è stata anche contestata una seconda posta di danno relativa ai compensi variabili percepiti in misura maggiore rispetto al dovuto e quantificati in € **67.636,37.**

Il compenso variabile, quantificato, al momento del rinnovo dell'incarico al di Biase Antonio con verbale del 27 febbraio 2013, dalla medesima assemblea del socio A.S.L. in misura pari al 5% del reddito netto conseguito, avrebbe dovuto essere, secondo le indicazioni della Procura, nel triennio 2013 - 2015 pari ad € 190.654,95.

Dalla documentazione contabile in atti (mod. 770, sotto la voce di reddito autonomo) risultano liquidati € 258.291,32.

La differenza (€ 67.636,37) costituirebbe, pertanto, il danno contestato.

La prospettazione attorea è stata accolta in primo grado e censurata dall'appellante, da un lato, per difetto di motivazione, ritenendo non esplicitato da parte del collegio di prime cure, il percorso motivazionale che avrebbe portato alla quantificazione del danno di che trattasi e, dall'altro, per aver il collegio giudicante in primo grado, male interpretato la documentazione contabile in atti, ritenendo che

sotto la voce *“lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi”* dei modelli 770, prodotti dalla Guardia di Finanza, fossero indicati unicamente i proventi da reddito variabile e non già, come realmente trattasi, i rimborsi effettuati sia a titolo di trattamento di fine mandato che di compensi variabili, tutti unificati sotto un'unica voce.

In ogni caso, a detta dell'appellante, sussisteva il diritto di percepire per l'anno 2012 i nuovi compensi variabili anche per il periodo 31 maggio - 31 dicembre, durante il quale l'attività del medesimo si è svolta in regime di proroga del vecchio mandato; con verbale del 27 febbraio 2013, secondo la ricostruzione della parte appellante, al momento del rinnovo, sarebbero stati riconosciuti i compensi variabili con efficacia *ex tunc*, a sanatoria del periodo di proroga.

La Procura procedente e, quindi, i giudici di prime cure, al fine di determinare la voce di danno di che trattasi, hanno preso come base utile per il raffronto tra il percepito ed il dovuto, i modelli 770 della società per ciascun anno di riferimento, ove sarebbero indicati, sotto la voce *“redditi da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi”* sia compensi percepiti a titolo di trattamento di fine mandato che compensi percepiti a titolo di compensi variabili, per poi procedere al raffronto con quello che sarebbe dovuto essere l'esatto ammontare del compenso variabile per ciascun anno (5% del reddito netto, così come meglio risulta dalla Guardia di Finanza n. 58690 del 6 febbraio 2018 in atti).

Appare infondata l'eccezione di difetto di motivazione della sentenza in parte qua, avendo il collegio di primo grado, con riferimento alla

voce compensi variabili maggiorati, ripreso in sentenza, quanto prospettato dalla Procura procedente che rimanda alla relazione della Guardia di Finanza, da cui trarre agevolmente tutti i dati necessari per addivenire alla esatta determinazione del danno in esame.

La difesa dell'appellante lamenta, poi, un errore di calcolo contenuto nella decisione impugnata dal momento che i giudici di prime cure hanno considerato che - quanto percepito dal di Biase a titolo di redditi diversi per l'anno di imposta 2013, indicato nel modello 770 - fosse stato erogato a titolo di compensi variabili e non di trattamento di fine mandato. In realtà dal modello 770 risultano erogati sotto la voce "*redditi diversi*" € 80.000,00 lordi, cui corrispondono 56.000,00 € netti oltre ad € 24.000,00 versati dalla società all'erario a titolo di ritenuta di acconto, come risulta dal modello di pagamento F24, allegato in copia all'atto di appello, ove appare un versamento di tributi di € 24.000,00 riferito al mese di luglio 2013. Dalla movimentazione bancaria risultano bonifici datati 30 luglio 2013 a titolo di acconto TFM per gli anni pregressi (2011 e 2012) pari ad € 40.000,00 ed € 16.000,00 per un totale di € 56.000,00).

Dalla relazione della Guardia di Finanza (prot. 0211626/2018 del 9.5.018), risulta che la SANITASERVICE ha certificato nella documentazione fiscale ufficiale dei modelli 770 solo alcuni dei pagamenti che risultano effettuati a favore del di Biase e riscontrabili dai movimenti di conto corrente e relativa prima nota in atti.

Per l'anno 2013 dal conto corrente e dalla prima nota (allegati entrambi alla relazione a firma del nuovo amministratore unico dr.

Massimo Russo) risultano effettuati dalla SANITASERVICE pagamenti a favore del di Biase in data 30.7.2013 quattro bonifici (2 x 40.000,00 e 2x 16.000,00) tutti a titolo di *“acconto T.F.M. 2011 e 2012”*. Tuttavia, di questi 112.000,00 € (netti) ne risultano certificati la metà, corrispondenti, verosimilmente, agli 80.000,00 € lordi (€ 56.000,00 importo netto e € 24.000,00 RA) presenti, sotto la generica voce *“redditi diversi”* nel modello 770 per i redditi 2013 in atti, cui corrisponde la copia di uno stralcio di modello F24 per versamento tributi da parte della società, dove il versamento della ritenuta d’acconto di € 24.000,00 nel luglio 2013 è indicato con il (vecchio) codice 1004, utilizzato in caso di ravvedimento operoso nel versamento tributi, verosimilmente perché il pagamento riguarda erogazioni di competenza di anni precedenti (Trattamento Fine Mandato 2011 e 2012). Deve, pertanto, essere accolta la richiesta dell’appellante di decurtare detta somma dalla voce di danno di che trattasi, essendo la stessa già valutata come ulteriore voce di danno derivante dalla corresponsione di trattamento di fine mandato non dovuto ed analizzata nel prosieguo. La coincidenza degli importi certificati e di quelli corrisposti per il medesimo periodo oltre alla assenza di altri movimenti bancari attestanti ulteriori pagamenti a favore del di Biase (per cassa) dell’anno 2013 fanno ritenere che la somma certificata nel modello 770 sia proprio quella corrisposta a titolo di trattamento di fine mandato, di cui si discuterà al punto successivo.

12.1.2. Con riferimento al danno da erogazione di compensi variabili

maggiorati occorre analizzare, però, quanto accaduto per le annualità successive.

A tale proposito, non può trovare accoglimento l'assunto di parte appellante relativo alla esistenza di presunti compensi variabili arretrati, corrisposti al di Biase a sanatoria del tardivo rinnovo del mandato, pari ad € 56.951,07 che "gonfierebbero" la voce dei compensi variabili corrisposti nel periodo successivo ma che sarebbero comunque legittimi in quanto corrisposti "a copertura" postuma dei nove mesi di ritardo del rinnovo del mandato rispetto alla sua naturale scadenza.

Con il verbale di rinnovo del mandato del 27 febbraio 2013, infatti, non sono stati riconosciuti arretrati e/o compensi di diversa natura da corrispondersi ora per allora rispetto al periodo di proroga, con ciò rendendo illegittima ogni eventuale maggiore erogazione non riconosciuta dall'assemblea (2389 c.c.).

L'intero ammontare dei compensi percepiti dal di Biase oltre il dovuto deve, pertanto, considerarsi danno.

L'assemblea dei soci, infatti, al momento del rinnovo del mandato (27 febbraio 2013) aveva riconosciuto al di Biase il diritto a percepire i compensi variabili nella misura del 5% dell'utile netto di impresa, senza fare riferimento alcuno agli eventuali arretrati che potevano essere corrisposti.

Dai modelli 770 in atti il di Biase risulta aver percepito: 2014 € 101.624,25 + 2015 € 76.667,25 = Totale 178.291,50.

Nella relazione della Guardia di Finanza prot n. 58690 del 6 febbraio

2018, alla pag. 42, è possibile recuperare i dati relativi al reddito netto di impresa per gli anni di riferimento.

In tal modo, contrariamente a quanto affermato dall'appellante di Biase Antonio e respingendo l'eccezione di difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata, è agevole desumere il dovuto per ciascun anno:

- 2014 € 62.230,60 (5% di € 1.244.612,00);

- 2015 € 66.778,20 (5% di € 1.335.564,00);

il tutto per un totale di € 129.008,80.

Contrariamente all'esercizio 2013, nel corso del quale, dal riscontro dei movimenti bancari esistono solo pagamenti fatti da SANITASERVICE a favore del di Biase a titolo di acconti TFM 2011 e 2012, per l'anno 2014 e 2015 è possibile constatare l'esistenza di una pluralità di pagamenti effettuati sia a titolo di contributi variabili sia a titolo di TFM.

Con particolare riferimento ai contributi variabili è possibile riscontrare dalla movimentazione bancaria l'esistenza dei seguenti pagamenti:

- 20 marzo 2014: € 16.000,00 (acconto indennità 5% sul reddito netto 2013);

- 2 aprile 2014 : € 16.000,00 (acconto indennità 5% sul reddito netto 2013);

- 12 giugno 2014 : € 39.486,80 (compenso variabile 2013), per un totale di € 71.486,80.

La somma che risulta effettivamente incassata è maggiore rispetto

all'importo netto ricavabile dal modello 770 per i redditi 2014 in atti (€ 101.624,25 al lordo - € 40.649,70 RA = € netti 60.974,55).

In ogni caso, le somme prese in considerazione in questa sede saranno unicamente quelle minori richieste dalla Procura ed indicate in sentenza, risultanti dal modello 770 per i redditi 2014.

Va precisato, inoltre, che, indipendentemente dalla causale di pagamento occorre guardare a quanto effettivamente incassato nel periodo di riferimento dal momento che il modello 770 ha la funzione di documentare le attività della società per cassa e non per competenza, avendo la società l'obbligo di indicare i pagamenti effettivamente effettuati a favore degli amministratori in quell'esercizio.

Per l'anno 2015 risultano effettuati due bonifici a favore del di Biase Antonio a titolo di compensi variabili:

- 9 marzo 2015 - € 36.000,00 - (acconto indennità 5% sul reddito netto 2014);
- 17 marzo 2015 - € 10.000,00 - (acconto indennità 5% sul reddito netto 2014);

per un totale di € 46.000,00 netti, sostanzialmente corrispondenti a quanto indicato nel modello 770 per l'anno 2015 (€ lordi 76.667,00 - 30.667,00 RA = 46.000,00 netti).

La differenza tra il percepito ed il dovuto costituisce il **danno da compensi variabili maggiorati, pari ad € 49.282,45** [101.624,25 (incassato a titolo di compensi variabili 2014) + 76.667,00 (incassato a titolo di compensi variabili 2015) = 178.291,25, a cui si deve sottrarre

quanto dovuto per 2014 (€ 62.230,60 cioè il 5% di € 1.244.612,00) e

quanto dovuto per il 2015 (€ 66.778,20 cioè il 5% di € 1.335.564,00)].

Pertanto, per le suesposte considerazioni, il motivo di appello relativo alla seconda posta di danno derivante da compensi variabili merita, pertanto, un parziale accoglimento.

11.3. Danno da trattamento di fine mandato maggiorato.

Deve essere scrutinato il motivo di appello relativo alla terza posta di danno per le somme percepite a titolo di trattamento di fine mandato maggiorate rispetto a quelle dovute.

Con verbale 27 febbraio 2013, l'assemblea della SANITASERVICE ha riconosciuto al di Biase, al momento del rinnovo dell'incarico, il diritto alla corresponsione di un trattamento di fine mandato determinato nella misura del 5% del coacervo fra compensi fissi e compensi variabili ricavabili per ciascun anno.

Dalla documentazione in atti (v. conti correnti e prima nota allegata alla relazione del dott. Massimo Russo) è possibile constatare che il di Biase ha percepito le seguenti somme a titolo di trattamento di fine mandato, per il periodo 2013 - 2015:

- 30 luglio 2013: € 40.000,00 + € 16.000,00 (acconti TFM 2011);
- 30 luglio 2013: € 40.000,00 + € 16.000,00 (acconti TFM 2012);
- 22 settembre 2014: € 20.000,00 + € 40.000,00 + € 13.098,00 (TFM anno 2013);
- 22 settembre 2014: € 18.016,00 (acconto TFM 2014);
- 13 gennaio 2016: € 14.386,67 (trattamento fine mandato anno 2015).

Dall'estratto conto e dalla prima nota in atti risultano essere stati

effettuati due ulteriori bonifici:

- 23 febbraio 2016: € 75.161,44 (accantonamenti assicurazioni Unipol Sai);
- 12 aprile 2017: € 30.127,68 (trattamento di fine mandato).

L'atto di citazione, ha quantificato il danno di che trattasi, per gli anni 2011 e 2012, in € 112.000,00, pari al totale delle somme ricevute a tale titolo, stante l'assenza di una qualsiasi deliberazione assembleare in tal senso, per il periodo 2013 - 2015, in € 45.420,43, pari alla differenza fra quanto ricevuto in virtù dei bonifici sopra indicati, e quanto il di Biase avrebbe dovuto ricevere in relazione alle indicazioni offerte nel verbale di assemblea del 27 febbraio 2013 (2/12 dei compensi fissi e variabili).

I giudici di prime cure hanno testualmente precisato che:

“È parimenti sussistente il danno collegato al trattamento di fine mandato. Dall'esame dei bilanci della società risulta che nel fondo trattamento fine rapporto (bilancio al 31.12.2010) e nel fondo per rischi ed oneri (bilanci successivi) è stata inserita la voce riguardante il trattamento di fine rapporto dell'amministratore unico; tale voce del passivo alla data del 31.12.2013 (bilancio approvato con delibera dell'assemblea del 28.8.2014) ammontava, in relazione anche agli anni pregressi, ad €. 91.372; di conseguenza i tre bonifici del 22.9.2014, del complessivo importo netto di €. 73.098,00, considerati come acconti sul TFM dell'anno 2013, in realtà si riferiscono a tale ultimo anno solo per l'importo di €. 17.983,33 (netti €. 14.386,67) mentre per il resto (€. 73.388,67, netti €. 58.710,93) si riferiscono a tutti gli anni pregressi, a partire dalla prima nomina del di Biase.

In data 22.9.2014 risulta effettuato un altro bonifico di €. 18.016,00 netti a

favore del resistente con causale acconto TFM anno 2014; non vi è agli atti la corrispondente prima nota ma se si considera che i precedenti importi sono stati erogati al netto di una ritenuta fiscale di acconto del 20%, l'importo lordo deve corrispondere ad €. 22.520,00.

In data 13.1.2016 risulta altro bonifico a favore del di Biase per l'importo netto di €. 14.386,67 (lordo €. 17.983,33) a titolo di acconto TFM anno 2015; in data 23.2.2016 altro bonifico di €. 75.161,44 (con causale di accantonamenti presso UNIPOLSAI; non vi è traccia di alcuna ritenuta fiscale o contributiva) ed in data 12.4.2017 altro bonifico di netti €. 30.127,68 (€. 41.041,41 al lordo di ritenute fiscali e contributive): dalla prima nota di tale ultimo bonifico emerge che lo stesso si riferisce per €. 17.983,33 (netti €. 14.386,67) al saldo TFM 2015, per un pari importo al TFM 2016 e per €. 5.074,75 al TFM del periodo 1° gennaio 13 aprile 2017. In definitiva per il triennio 2013-2015 risulta corrisposto complessivamente al di Biase a titolo di TFM la somma, al lordo delle ritenute, di €. 151.631,43 pari a bonifici netti di €. 136.337,45.

Ebbene, considerato che il compenso fisso per il 2013, non applicandosi direttamente la riduzione del 10% di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. n. 78/2010, è stato liquidato nell'ammontare complessivo di €. 104.512,00 e quello variabile pari al 5% del reddito netto della società doveva essere di €. 61.646,15 (cfr. pag. 41 rapporto G.d.F. del 6.2.2018) ne deriva che l'ammontare del TFM spettante per il 2013 (commisurato a 2/12 della somma di tali compensi) doveva essere pari ad €. 27.693,03, ossia €. 22.154,42, al netto della ritenuta fiscale del 20%.

Nel 2014, tenuto conto del compenso fisso di €. 107.900,00 e di quello

variabile di €. 62.230,60, il TFM spettante era pari ad €. 28.355,10, al netto della ritenuta fiscale del 20%, €. 22.684,08.

Nel 2015, tenuto conto del compenso fisso di €. 83.609,60, come sopra indicato in applicazione della normativa subentrata, e del compenso variabile di €. 66.778,20, il TFM spettante era pari ad €. 25.064,63, al netto della ritenuta fiscale del 20%, €. 20.051,70.

In definitiva il di Biase, in base al deliberato assembleare della società avrebbe dovuto ricevere la somma a titolo di TFM per il triennio 2013-2015 pari ad €. 64.890,20 al netto delle ritenute fiscali.

In realtà egli ha effettuato bonifici a suo favore nel predetto importo totale netto di €. 136.337,45 con conseguente indebita percezione di una maggiore somma di €. 71.447,25.

Per quanto concerne il danno riferito alle maggiori somme versate al di Biase a titolo di TFM per gli anni 2013-2015, i tre bonifici effettuati in data 22.9.2014 riguardano anche delle somme (€.58.710,93 al netto delle ritenute fiscali) contabilizzate in bilancio a titolo di trattamento di fine mandato per gli anni antecedenti al 2013.

Risulta come indebita la corresponsione di altri acconti a titolo di TFM per gli anni 2011 e 2012 effettuati a mezzo di 4 bonifici del 30.7.2013, due dell'importo di €. 40.000 e due di €. 16.000 per il complessivo importo di €. 112.000,00".

Nel suo atto di appello il di Biase Antonio ha censurato sul punto la sentenza della sezione territoriale per la regione Puglia per una serie di considerazioni.

A detta dell'appellante devono considerarsi legittimi gli esborsi

effettuati a titolo di Trattamento Fine Mandato per gli anni 2011 e 2012, essendo espressamente previsto nello statuto (art. 26) che i soci *“determineranno”* l’indennità annuale a favore degli amministratori, l’indennità per la cessazione della carica e l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza e la previsione non può non essere intesa come un obbligo imperativo immediatamente attuabile.

Per il periodo successivo, sempre a detta dell’appellante, devono considerarsi le somme corrisposte anche a titolo di arretrati TFM per il periodo di proroga dell’amministratore unico da maggio a dicembre 2012 e devono essere sottratte le somme riferite a periodi successivi rispetto al 2015 che inevitabilmente falsano il coacervo delle somme corrisposte.

Con riferimento al danno da trattamento di fine mandato, questo Collegio di appello deve preliminarmente riconoscere la prescrizione di tutti i diritti relativi al periodo antecedente la data del 9 agosto 2013.

Non possono, pertanto, essere più pretese in pagamento le somme erogate a titolo di trattamento di fine mandato alla data del 30 luglio 2013 relative agli acconti TFM 2011 e 2012 e, precisamente:

- 30 luglio 2013: € 40.000,00 + € 16.000,00 (acconti TFM 2011);
- 30 luglio 2013: € 40.000,00 + € 16.000,00 (acconti TFM 2012)

per un totale di € 112.000,00 netti.

Con riferimento al periodo 2013 – 2015 possono unicamente essere presi in considerazione i seguenti bonifici:

- 22 settembre 2014: € 20.000,00 + € 40.000,00 + € 13.098,00 (TFM

anno 2013);

- 22 settembre 2014: € 18.016,00 (acconto TFM 2014);

- 13 gennaio 2016: € 14.386,67 (trattamento fine mandato anno 2015).

Non possono essere inseriti nel calcolo anche i pagamenti effettuati nel 2016 e 2017 se come base di raffronto viene utilizzato unicamente il coacervo del dovuto per gli anni 2013 - 2014 - 2015.

Non è, infatti, presente agli atti la prova dei redditi netti della società per il 2016 e 2017, da prendere come base di calcolo per i contributi variabili e non sono indicati i redditi fissi 2017.

In mancanza di prova circa il dovuto, non è possibile prendere in considerazione i pagamenti (presuntivamente indebiti) relativi agli anni 2016 e 2017 in quanto non parametrabili ad alcunché ai fini della individuazione dell'eventuale danno. In ogni caso la sentenza indica una condanna per una somma maggiore (€ 112.000,00 + 71.447,25) rispetto a quella indicata in citazione (€ 112.000,00 + € 45.000,00).

Concludendo, occorre affermare che indipendentemente da quanto indicato in bilancio, **il di Biase ha percepito a titolo di trattamento di fine mandato**, per il 2013 € 73.098,00 netti, per il 2014 € 18.016,00 netti e per il 2015 € 14.386,67 netti, **per un totale di € 105.500,00 netti.**

Il di Biase, in virtù di quanto indicato nel verbale dell'assemblea del 27 febbraio 2013, avrebbe dovuto percepire: *"per il 2013, non applicandosi direttamente la riduzione del 10% di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. n. 78/2010, è stato liquidato nell'ammontare complessivo di €. 104.512,00 e quello variabile pari al 5% del reddito netto della società doveva essere di €. 61.646,15 (cfr. pag. 41 rapporto G.d.F. del 6.2.2018) ne deriva*

che l'ammontare del TFM spettante per il 2013 (commisurato a 2/12 della somma di tali compensi) doveva essere pari ad €. 27.693,03, ossia €. 22.154,42, al netto della ritenuta fiscale del 20%. Nel 2014, tenuto conto del compenso fisso di €. 107.900,00 e di quello variabile di €. 62.230,60, il TFM spettante era pari ad €. 28.355,10, al netto della ritenuta fiscale del 20%, €. 22.684,08. Nel 2015, tenuto conto del compenso fisso di €. 83.609,60, come sopra indicato in applicazione della normativa subentrata, e del compenso variabile di €. 66.778,20, il TFM spettante era pari ad €. 25.064,63, al netto della ritenuta fiscale del 20%, €. 20.051,70. In definitiva il di Biase, in base al deliberato assembleare della società **avrebbe dovuto ricevere** la somma a titolo di TFM per il triennio 2013-2015 pari ad **€. 64.890,20** al netto delle ritenute fiscali".

Pertanto, deve riconoscersi la sussistenza di un **danno pari ad € 40.610,47** (€ 105.500,67 - € 64.890,20) a titolo di **trattamento di fine mandato** percepito in misura maggiore rispetto a quello dovuto.

11.4. Danno da spese illegittime.

È stato, infine, contestato, una quarta ed ultima posta di danno da spese non autorizzate, ripartito secondo diverse voci e, precisamente,

a) Biancheria intima femminile, costumi da bagno, teli mare (Ditta fornitrice RO.AN. sas di Mastropasqua Nazario & C.

Fatt. n. 2 del 08/07/2011 € 561,70

Fatt. n. 1 del 15/07/2013 € 475,90

Fatt. n. 1 del 15/07/2014 € 387,00

Totale € 1.424,60

b) "Partecipazione al 'Forum sulla pubblica amministrazione" Roma 27-29

maggio 2014 € 3.740,00 (Ditte fornitrici: Ditta Silvestro Regina e Boscolo Hotels)

Fatt. n. 1 del 23/05/2014: due spillette da giacca € 1.000,00;

Fatt. n. 3355 del 27/05/2014: pernottato Di Biase € 2.740,00

Totale 3.740,00

c) Catering per forniture di dolce e salato € 6.160,00 (Ditta fornitrice Biscottificio della nonna di Piombo Angelo)

Fatt. n. 147 del 23/12/2013 di € 6.160,00;

Totale 6.160,00

d) Corsi di sicurezza sui posti di lavoro e di formazione e riqualificazione professionale € 27.000,00.

Le ricevute contabili del 15/12/2012 di € 9 mila cadauna, a firma di Petta Giovanni, Roberto Rutigliano e Biuso Antonio,

Totale 27.000,00

e) Spese per investigazioni € 5.000,00 (Ditta fornitrice: Oreste Dell'Ernia, Investigatore Privato)

Fatt. n. 29 del 12/03/2013 di € 5.000,00.

Totale € 5.000,00

f) Rimborso spese legali sostenute dall'amministratore € 15.000,00. Studio legale Curtotti-Lioia-Viola

Fatt. n. 6 del 10/01/2013 di € 15.000,00.

Totale 15.000,00

g) Spese per ricevimenti. Le feste-meeting di Sanitaservice "Facciamo la festa ... al precariato e alle società pubbliche in perdita" € 48.730,17.

Ditte fornitrici: Cantina Cooperativa Produttori Agricoli

AMBASSADOR Sale Ricevimenti Grand Hotel Vigna Nocelli : **1.**

Cantina Cooperativa Produttori Agricoli Fatt. n. 1465 del

07/11/2014 (126 bottiglie di vino) € 445,18 - Fatt. n. 1264 del

30/09/2014 (180 bottiglie di vino) € 809,99 - Fatt. n. 27 del

09/01/2015 (132 bottiglie di vino) € 570,00 - Fatt. n. 1476 del

08/10/2015 (210 bottiglie di vino) € 945,00 € 2.770,17;

2. Ambassador Sale Ricevimenti - Fatt. n. 335 del 25/09/2014

(acconto) € 2.000,00 - Fatt. n. 346 del 02/10/2014 (saldo: 358 pers.) €

15.900,00 € 17.900,00;

3. Grand Hotel Vigna Nocelli - Fatt. n. 1216 del 01/10/2015 (primo

acconto) € 10.000,00; Fatt. n. 1217 del 01/10/2015 (secondo acconto) €

10.000,00; - Fatt. n.1218 del 01/10/2015 (saldo: 494 pers.) € 17.060,00 €

28.060,00 **Totale complessivo (1+2+3) € 48.730,17**

h) Pranzi, cene e similari € 3.841,00 - (Ditte fornitrici: U' Vulesce - Mass. D. Ninetta)

Fatt. n. 1376 del 30/01/2015 € 1.180,00

Fatt. n. 1685 del 23/09/2015 € 220,00

Fatt. n. 1714 del 07/10/2015 € 193,00

Fatt. n. 1780 del 20/11/2015 € 198,00

Fatt. n. 1806 del 07/12/2015 € 1.500,00

Fatt. n. 583 del 23/12/2015 € 550,00

Totale € 3.841,00

i) Contributi all'associazione sportiva calcio di Cerignola € 1.000,00.

Beneficiario: A.S.D. SPORT CALCIO CERIGNOLA - Fatt. n. 9 del

23.10.2012 Contr. torneo giovanile di calcio € 500,00 - Fatt. n. 2 del

24.01.2013 Contr. torneo giovanile di calcio € 500,00.

Totale 1.000,00

l) Spese telefoniche (cellulare) € 1.425,00

m) Spese per fringe benefits a dipendenti € 10.183,60

Anno 2011: Petta G. (€ 1.289,01) + Biuso A. (€ 1.289,01) € 2.578,02 +

Anno 2012: Petta G. (€ 511,80) + Biuso A. (€ 511,80) € 1.023,60 +

Anno 2013: Petta G. (€ 574,33) + Biuso A. (€ 574,33) € 1.148,66 +

Anno 2014: Petta G. (€ 553,34) + Biuso A. (€ 553,34) +

Bonaventura R. (323,07) + Centurione M. (€ 138,45) € 1.568,20 +

Anno 2015: Petta G. (€ 620,16) + Biuso A. (€ 620,16) +

Bonaventura R. (584,85) + Centurione M. (€ 426,23) +

Pappalardo M. (516,80) + Cenicola C. (€ 585,73) +

Tartaglia R. (€ 501,20) € 3.865,12 =

Totale Benefits in favore capi-area e capi-servizi 2011/2015 € 10.183,60.

n) Spese di carburante:

2011 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 12.076,82

2012 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 9.134,50

2013 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 5.588,00

2014 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 6.551,00

2015 (su auto privata di Vigilante) € 647,98

Totale delle Spese di carburanti per auto private dei dipendenti € 33.998,00.

In virtù della riconosciuta prescrizione devono ritenersi **prescritte** le seguenti spese:

1) Biancheria intima femminile, costumi da bagno, teli mare (Ditta

fornitrice RO.AN. sas di Mastropasqua Nazario & C.

Fatt. n. 2 del 08/07/2011 € 561,70

Fatt. n. 1 del 15/07/2013 € 475,90

**2) Corsi di sicurezza sui posti di lavoro e di formazione e
riqualificazione professionale € 27.000,00.**

Ricevute contabili del 15/12/2012 di € 9 mila cadauna

**3) Spese per investigazioni € 5.000,00 (Ditta fornitrice: Oreste
Dell'Ernia, investigatore privato)**

Fatt. n. 29 del 12/03/2013 di € 5.000,00.

4) Rimborso spese legali sostenute dall'amministratore € 15.000,00.Studio legale Curtotti-Lioia-Viola, Fatt. n. 6 del 10/01/2013 di €
15.000,00.**5) Contributi all'associazione sportiva calcio di Cerignola € 1.000,00.**

Beneficiario: A.S.D. SPORT CALCIO CERIGNOLA

Fatt. n. 9 del 23.10.2012 Contr. torneo giovanile di calcio € 500,00;

Fatt. n. 2 del 24.01.2013 Contr. torneo giovanile di calcio € 500,00.

6) Spese telefoniche (cellulare):€ 75.00,00 per il 2011; € 300,00 per il 2012; € 175,00 per gennaio -
luglio 2013;**7) Spese per fringe benefits a dipendenti***Anno 2011:* Petta G. (€ 1.289,01) + Biuso A. (€ 1.289,01) € 2.578,02 +*Anno 2012:* Petta G. (€ 511,80) + Biuso A. (€ 511,80) € 1.023,60 +*Anno 2013:* Petta G. (€ 574,33) + Biuso A. (€ 574,33) € 1.148,66 +**8) Spese di carburante: 2011 (su auto private di Vigilante, Pappalardo**

e Centurione) - € 12.076,82;

2012 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 9.134,50;

2013 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione) € 3.383,42 (in proporzione sette mesi su dodici per € 5.588,00).

Occorre precisare che le somme di € 1.443,65 (anno 2011) e di € 1.203,64 (anno 2012) relative alla manutenzione su auto private (Vigilante, Centurione, Pappalardo) indicate dalla difesa come spese prescritte, non erano state computate, sebbene indicate nella relazione della Guardia di Finanza (pag. 43 relazione Guardia di Finanza prot. n. 58690 del 6 febbraio 2018), nel coacervo delle spese contestate come danno; nemmeno la stessa parte appellante le indica nel coacervo delle spese contestate (v. pag. 6 - 7 dell'atto di appello).

Totale spese prescritte: 78.932,62

11.4.1 Deve, pertanto, essere valutata in questa sede unicamente la legittimità delle seguenti spese:

1) Biancheria intima femminile, costumi da bagno, teli mare (Ditta fornitrice RO.AN. sas di Mastropasqua Nazario & C.)

Fatt. n. 1 del 15/07/2014 € 387,00;

2) "Partecipazione al 'Forum sulla pubblica amministrazione"

Roma 27-29 maggio 2014 € 3.740,00 (Ditte fornitrici: Ditta Silvestro Regina e Boscolo Hotels)

Fatt. n. 1 del 23/05/2014: due spillette da giacca € 1.000,00;

Fatt. n. 3355 del 27/05/2014: pernottato Di Biase € 2.740,00;

3) Catering per forniture di dolce e salato € 6.160,00 (Ditta fornitrice

BISCOTTIFICIO DELLA NONNA di PIOMBO ANGELO)

Fatt. n. 147 del 23/12/2013 di € 6.160,00;

4) Spese per ricevimenti. Le feste-meeting di Sanitaservice

“Facciamo la festa ... al precariato e alle società pubbliche in perdita”

Ditte fornitrici: Cantina Cooperativa Produttori Agricoli

AMBASSADOR Sale Ricevimenti Grand Hotel Vigna Nocelli

1. Cantina Cooperativa Produttori Agricoli:

Fatt. n. 1465 del 07/11/2014 (126 bottiglie di vino) € 445,18;

Fatt. n. 1264 del 30/09/2014 (180 bottiglie di vino) € 809,99;

Fatt. n. 27 del 09/01/2015 (132 bottiglie di vino) € 570,00;

Fatt. n. 1476 del 08/10/2015 (210 bottiglie di vino) € 945,00

Totale € 2.770,17;

2. Ambassador Sale Ricevimenti

Fatt. n. 335 del 25/09/2014 (acconto) € 2.000,00;

Fatt. n. 346 del 02/10/2014 (saldo: 358 pers.) € 15.900,00

Totale € 17.900,00;

3. Grand Hotel Vigna Nocelli

Fatt. n. 1216 del 01/10/2015 (primo acconto) € 10.000,00;

Fatt. n. 1217 del 01/10/2015 (secondo acconto) € 10.000,00

Fatt. n.1218 del 01/10/2015 (saldo: 494 pers.) € 17.060,00

Totale € 28.060,00;

5) Pranzi, cene e similari –(Ditte U' Vulesce - Mass. D.Ninetta)

Fatt. n. 1376 del 30/01/2015 € 1.180,00;

Fatt. n. 1685 del 23/09/2015 € 220,00;

Fatt. n. 1714 del 07/10/2015 € 193,00;

Fatt. n. 1780 del 20/11/2015 € 198,00;

Fatt. n. 1806 del 07/12/2015 € 1.500,00

Fatt. n. 583 del 23/12/2015 € 550,00;

Totale € 3.841,00;

6) Spese telefoniche (cellulare) € 875,00 ;

7) Spese per fringe benefits a dipendenti

Anno 2014: Petta G. (€ 553,34) + Biuso A. (€ 553,34) +

Bonaventura R. (323,07) + Centurione M. (€ 138,45) € 1.568,20 +

Anno 2015: Petta G. (€ 620,16) + Biuso A. (€ 620,16) +

Bonaventura R. (584,85) + Centurione M. (€ 426,23) + Pappalardo

M. (516,80) + Cenicola C. (€ 585,73) + Tartaglia R. (€ 501,20);

8) Spese di carburante:

2013 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione)

€ 2.204,58;

2014 (su auto private di Vigilante, Pappalardo e Centurione)

€ 6.551,00;

2015 (su auto privata di Vigilante) € 647,98.

Tutte le spese sopra indicate non sono inerenti e sono giustificate con documentazione dalla dicitura generica e non pertinente o con giustificazione postuma e non ricostruibile a priori, dalla documentazione in atti.

E così per le spese relative:

a) alla biancheria da mare che risulta genericamente acquistata senza alcuna giustificazione e ricondotta solo ex post alla colonia estiva;

b) alla partecipazione al Forum PA che risultano essere giustificate con una documentazione generica non in grado di dimostrare l'inerenza dell'immediato (la fattura è riferita al solo di Biase e non ai sette dipendenti) e comunque sono eccessive nel loro ammontare (si pensi al costo delle spillette pari ad € 500 ciascuna) nonché inconferenti.

Tutte le spese (astrattamente definite di rappresentanza) non rientrano nei parametri dati dalla legge a tale tipologia di spese per renderle ammissibili e, precisamente, quali spese finalizzate:

- al mantenimento;
- ed al miglioramento dell'immagine dell'ente verso l'esterno.

Non è provata la quota di spese per i festeggiamenti, posta integralmente a carico dei dipendenti.

Benefici in natura per i dipendenti non possono essere decisi ex post dall'amministratore unico ma definiti a priori nel contratto e/o dall'assemblea.

In ogni caso, pur nella lacunosità dello statuto e in presenza dei più ampi poteri gestori riconoscibili all'amministratore unico, le spese emerse sono completamente al di fuori dei parametri di inerenza, sobrietà, pertinenza rispetto al fine pubblico tutelato.

Totale delle illegittime con pari danno: € 158.146,16, - 78.932,62 = 79.213,54.

12. Riepilogo delle varie poste di danno

Pertanto, il Collegio, per le suesposte considerazioni e motivazione, ritiene di addebitare al di Biase Antonio l'importo complessivo di €

204.281,86 per le seguenti quattro poste di danno con relativa quantificazione:

N	POSTA DI DANNO	IMPORTO
1)	compenso fisso maggiorato	€ 35.175,40.
2)	compenso variabile maggiorato	€ 49.282,45
3)	emolumento da fine mandato	€ 40.610,47
4)	spese illegittime	€ 79.213,54

13. Esito del giudizio.

Pertanto, **in parziale riforma** della sentenza impugnata n. 625/2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 15 ottobre 2019, il **di Biase Antonio** deve essere condannato al pagamento della **minor somma di €: 204.281,86** (€ 35.175,40 compenso fisso maggiorato + € 49.282,45 compensi variabili maggiorati + 40.610,47 trattamento di fine mandato maggiorato + 79.213,54 spese illegittime).

14. Regime delle spese.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, con riferimento all'appello iscritto al n. 56853 del registro di segreteria,

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

e in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 625/2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 15 ottobre 2019

CONDANNA

il di Biase Antonio al pagamento della somma di € **204.281,86**
(duecentoquattromiladuecentoottantuno/86) comprensiva di
rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dal deposito della
sentenza di primo grado sino al soddisfo, a favore della Sanitaservice
ASL FG s.r.l. – Società in house della A.S.L. di Foggia.
Liquida le spese in euro 400,00 (quattrocento/00).
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Maria Rita Micci)

(Tammaro Maiello)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 16/07/2024
il dirigente
f.to digitalmente